



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del 11.11.2013

OGGETTO

Approvazione del Piano Economico Finanziario e Relazione di accompagnamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'anno 2013.

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 08.11.2013</p> <p>F.to Ing. Sabino Germinario</p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 08.11.2013</p> <p>Dott. Giuseppe Di Biase in sostituzione</p> <p>F.to Dott. Samuele Pontino</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000 in data 11.11.2013 vedi allegato</p> <p>F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste</p>

L'anno duemilatredecim, addì **undici** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	No	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	Si
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	No	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	Si
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	Si	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRIC1 Fortunato	No	24	PAPAGNA Luciano Pio	Si
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22 - ASSENTI N. 3.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni, ZANNOLFI Cosimo.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, **il Presidente**, pone in discussione il 3° punto avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario e Relazione di accompagnamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l’anno 2013”.

Il Dirigente IV Settore, Ing. Sabino Germinario, avuta la parola, illustra nel dettaglio il Piano Economico Finanziario, atto ricognitivo dei costi del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l’anno 2013. A conclusione chiede di rettificare il punto 1. del dispositivo, così come segue, in conformità alla deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 2 del 30.10.2013: *“l’approvazione del “Piano Economico Finanziario anno 2013 e Relazione di accompagnamento” proposto dall’Ufficio di Direzione del Servizio di cui al contratto Rep. n. 5/2012 sulla base dei dati di gestione forniti dal soggetto appaltatore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei comuni di Andria e Canosa di Puglia, firmato dal Dirigente Tecnico dell’Ufficio Consortile dell’ATO Rifiuti Bacino BA/1, limitatamente alla parte concernente il servizio svolto nel Comune di Canosa di Puglia”, allegato al presente provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale.*

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola chiede di dettagliare il costo complessivo di € 3.463.000,00. Il Dirigente IV Settore, Ing. Sabino Germinario, dà lettura dei dati esposti nella relativa tabella.

Il Consigliere Sinigaglia (Partito Socialista), avuta la parola, chiede cosa si intende per servizio di spazzamento. Il Dirigente IV Settore, Ing. Sabino Germinario chiede di rinviare la questione.

Il Presidente dà contezza del visto parziale di non conformità sulla proposta del Segretario Generale, a cui cede la parola.

Il Segretario Generale, Dott. Maria Teresa Oreste, avuta la parola, dà lettura del parere reso sulla proposta allegato alla presente proposta di deliberazione.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, chiede, innanzitutto scusa al Consiglio per il linguaggio utilizzato nel precedente intervento, poi, con riferimento al costo Tares, precisa che il costo del personale inserito nel PEF è, comunque, previsto in bilancio; questi costi sono obbligatoriamente inseriti, per la scelta fatta per l’applicazione della Tares. Apprende che il Consiglio Comunale sulla costituzione dell’ARO è stato commissariato; i Consiglieri prendono i voti dai cittadini per decidere; si sente offeso per essere stato commissariato; chiede perché l’Assessore Basile non abbia più la delega

all'ambiente. Chi ha condotto un lavoro in sinergia con altri comuni viene sfiduciato; il Sindaco perde credibilità. Il Commissario invita i Sindaci il 21.09.2013; emerge che gli elementi ostativi sono di natura tecnica; in quella sede il Sindaco ha espresso la volontà politica di aderire all'ARO in forma di Unione. Si chiede il senso di stare in quest'aula consiliare; propone che se li approvi il Commissario gli atti di competenza. Il Sindaco (fuori microfono) precisa che il verbale del Commissario non reca la sua firma. Il Consigliere Ventola prosegue nel suo intervento: ritiene che in Consiglio Comunale si sono dette bugie; ci sono articoli di giornale che sono stati letti in Consiglio Comunale; un commissario è dovuto venire a fare ciò che dovevano fare i Consiglieri.

Il Sindaco, avuta la parola, in replica al Consigliere Ventola fornisce chiarimenti su quanto detto nella riunione in Regione. Precisa che con propria nota del 04.10.2013 ha comunicato di non aver mai espresso alcuna volontà politica in nome e per conto del Comune di Canosa di Puglia. Informa che dopodomani si andrà dall'Assessore Regionale Nicastro per chiarimenti in merito alla vicenda; ribadisce che è l'assemblea consiliare che deve decidere, non il Sindaco. Comunica che sulla questione si è già interessato un avvocato, per un ricorso giurisdizionale. Ripete, il verbale del Commissario non è stato mai firmato.

Il Consigliere Ventola, avuta la parola, domanda all'ufficio se la legge prevede che nella Tares si deve indicare qualunque componente di costo. La Dott.ssa Pizzuto, avuta la parola, fornisce i chiarimenti richiesti.

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, chiede, sulla scorta di quanto dichiarato dalla dott.ssa Pizzuto se ci sarebbero maggiori costi da coprire. La dott.ssa Pizzuto, avuta la parola, precisa che ad aprile con il D.L. 35 si è data facoltà ai Comuni di applicare la Tarsu, ma con la copertura di maggiori costi; il metodo per il calcolo è quello del 2011.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, evidenzia che il Sindaco propone atti sui quali, nella Giunta dell'Unione, si è astenuto; il Segretario Generale ha espresso il visto di non conformità.; se domani avesse ragione, cosa succede? E oggi si viene a proporre la Tares? L'Assessore Basile ha lasciato la delega all'ambiente perché ne aveva abbastanza? Se non c'è condivisione, se i pareri del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale hanno impedito l'approvazione degli atti, oggi non si approvi il PEF e si faccia ritornare in vita la Tarsu. Invita il partito più rappresentativo (PD) ad esprimersi. Le tariffe adottate dalla Giunta comunale vengono portate in Consiglio comunale insieme all'approvazione del bilancio. I provvedimenti li si vuole approvare, ma se il Sindaco non li condivide non deve portarli in Consiglio.

Il Consigliere Capozza (P.D.), avuta la parola, richiama l'attenzione sul parere reso dal Segretario Generale, che è di conformità limitatamente al PEF, prodromo all'approvazione delle tariffe. In merito agli atti del Commissario, si vedrà in seguito.

Il Sindaco, avuta la parola, precisa che la modalità di aggregazione, Unione e/o Convenzione, non incide sul PEF che, politicamente, porterà ad una riduzione dei costi per la maggior parte dei contribuenti. Chiede come si intendono finanziare i servizi che servono ai cittadini. Si sta applicando la legge. Dichiarò di essere fortemente ostile all'Unione dei Comuni, così come rappresentata.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, per dichiarazione di voto: non c'è certezza; sono stati espressi pareri su un o.d.g. politici e non tecnici.; l'atteggiamento è, pregiudizialmente, contrario a qualunque proposta venga dalle forze di minoranza; se si discute l'Unione dell'ARO ci si chiede perché si è consenzienti rispetto ad altre attività dello stesso organismo. Ci sono pareri non totalmente positivi; se un argomento lo si condivide dall'inizio, non si hanno dubbi sul portarli avanti. Il voto è contrario e, inoltre, si chiede al Sindaco di conoscere le motivazioni della delega all'ambiente tolta all'assessore Basile.

Il Sindaco, avuta la parola, per dichiarazione di voto: Unione o convenzione non modifica quelle che sono le spese dell'ente; è indispensabile approvare il PEF per concludere la procedura per l'approvazione del bilancio. L'Assessore Basile gode, più di ogni altro, della fiducia del Sindaco; se lo stesso non è più assessore all'ambiente non è certo per tale motivo, ma per motivi privati. Tanto lo si afferma sul proprio onore.

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, esprime il proprio voto contrario, per coerenza con le votazioni sui precedenti argomenti; non si condivide l'opportunità del cambiamento da Tarsu a Tares. L'emendamento sul precedente argomento, a suo dire, doveva riportare il parere del collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta di deliberazione, che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22

Consiglieri assenti: n. 3 (Cristiani, Pellegrino, Imbrici)

Voti favorevoli: n. 13

Contrari: n. 9 (Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna).

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

Su relazione – istruttoria del Dirigente Settore Ambiente, Ing. Sabino Germinario

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito in legge (con modificazioni) dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art.1, comma 387 della legge di stabilità per il 2013 (n. 228/2012), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- ai fini della determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo, il Piano Economico Finanziario (PEF) e la relazione rappresentano l'indispensabile base di riferimento (art. 49, comma 8 del D.Lgs. 22/1997; art. 8 del DPR 158/1999) come conferma anche il comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, ai sensi del quale "Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall' autorità competente";
- ai fini della individuazione dell' "**autorità competente**" all'approvazione del citato Piano Economico Finanziario rilevano le seguenti disposizioni regionali:
 - a) la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, contenente norme in materia di "rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali", che ha confermato nell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; in particolare, per quanto concerne il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, la citata Legge Regionale ha confermato gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c. 1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14, coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia;
 - b) la Regione Puglia con la medesima legge n. 24/2012, all'art. 8 comma 3, ha definito come ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) il perimetro territoriale di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
 - c) con successiva Deliberazione n. 2147 del 23/10/2012 la Giunta Regionale ha individuato all'interno dell'ATO della Provincia Barletta-Andria-Trani la perimetrazione di n. 3 ARO - Ambito di Raccolta Ottimali per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati - fra cui l'ARO 2 composta dai Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola;
 - d) con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/BT n. 2 del 02/10/2013 è stato approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani;

Considerato che nel Comune di Canosa di Puglia il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sangalli Giancarlo & C. srl/Ecolife srl in virtù di contratto stipulato in data 27.06.2012 - con repertorio n. 5 - dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/I, e registrato in data 05/07/2012 al n.3893 serie 3;

Considerato, inoltre, che è stata identificata nell'ARO 2/BT l'autorità competente preposta all'approvazione del Piano Finanziario proposto dal soggetto gestore ferma restando l'approvazione da parte del Comune, al fine di recepire una serie di costi di pertinenza dello stesso - quali ad esempio i costi di gestione amministrativa e di riscossione - indispensabili per la successiva definizione dell'articolazione tariffaria, di competenza comunale;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta dell'ARO 2/BT n. 2 del 30/10/2013 è stato approvato il Piano Economico Finanziario completo di Relazione illustrativa redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sangalli Giancarlo & C. srl/Ecolife srl, soggetto gestore del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per i comuni di Andria e Canosa di Puglia;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 07/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, limitatamente alla parte concernente il servizio svolto nel Comune di Canosa di Puglia, dell'allegato Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013;

Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'allegato Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, al fine di poter garantire la determinazione delle tariffe relative alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari;

Visti i pareri favorevoli di competenza espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000:

- dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Finanze, per quanto concerne la regolarità contabile;

Dato atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ha apposto sulla proposta il visto di conformità, del seguente tenore: "Deliberazione di C.C., ad oggetto: "Approvazione del Piano Economico Finanziario e Relazione di accompagnamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'anno 2013".

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, iscritta all' o.d.g. del Consiglio Comunale del 11.11.2013, proposta dal Dirigente del Settore Ambiente e recante i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del medesimo e del Dirigente del Settore Finanze;

Richiamato quanto già dedotto nel proprio precedente visto di non conformità, datato 2 luglio 2013, sulla proposta di deliberazione di C.C., avente ad oggetto: “Approvazione schema di atto costitutivo e Statuto dell'Unione tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola (ARO2 – Barletta Andria Trani) per l'esercizio delle funzioni associate del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti” relativa alla definizione del modello organizzativo dell'ARO 2 Barletta Andria Trani nella forma dell'Unione dei Comuni, anziché della Convenzione, che si allega in copia, in quanto non rilevato in atti pubblicati e, pertanto, da ritenere non conosciuto nel suo contenuto;

ai sensi dell'art.97, comma 2 e comma 4 lett. d) del D. Lgs. n.267/2000,

esprime visto di NON CONFORMITA' relativamente al contenuto delle premesse del Piano Economico Finanziario, in particolare, di quanto riportato al punto 2 “Aspetti di carattere generale” delle stesse, del seguente tenore: “.....il 2013 si trova ad essere anche l'anno nel quale è entrato a regime il servizio, introdotto con il contratto Rep. N. 5/2012 sui comuni di Andria e Canosa di Puglia con modalità “porta a porta”, in coerenza con gli indirizzi regionali, e di prossima estensione sui restanti comuni di Minervino Murge e Spinazzola (estensione contrattuale rep. N. 6/2013 con avvio del servizio dal 7 ottobre 2013 su Spinazzola);

- i comuni anzidetti hanno individuato, per la gestione integrata dei servizi, un percorso ambizioso e complesso (da concludersi entro il 2013), che prevede l'affidamento del servizio ad un unico soggetto imprenditoriale, individuato a mezzo gara pubblica esperita dal Consorzio Rifiuti Bacino BA/1 ora in liquidazione;” che contrasta con la normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica.

Tale principio è stato riaffermato più volte dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza 29 novembre 2012, nelle cause riunite C- 182/11 e C – 183/11; Sentenza 19 dicembre 2012, nella causa C- 159/11);

esprime visto di CONFORMITA' limitatamente ai contenuti del Piano Economico Finanziario, prodromici alla definizione della Tares del Comune di Canosa di Puglia, oggetto di separata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, confermando le obiezioni sollevate in precedenza, per gli aspetti sopra descritti.

Tanto, per quanto di competenza.

Canosa di Puglia, li 11 novembre 2013

Il Segretario Generale
dott. ssa Maria Teresa Oreste

Proposta di

Deliberazione di C.C. ad oggetto: “Approvazione schema di atto costitutivo e Statuto dell'Unione tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola (ARO2 – Barletta Andria Trani) per l'esercizio delle funzioni associate del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti”.

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, iscritta all'o.d.g. del Consiglio Comunale del 02.07.2013, proposta dal Dirigente del Settore Ambiente e recante i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del medesimo e del Dirigente del Settore Finanze;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante il T.U. delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 32 "Unioni di Comuni", comma 7, che recita: *"Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati"*.
- La legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, il capo II "Disposizioni in materia di maggiori entrate", art. 14 "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" il cui comma 1 recita: *"A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"*; visti, altresì, il comma 2, che recita: *"Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo"*; il comma 8, che recita: *"il tributo è corrisposto in base a tariffa"*; il comma 35, che recita: *"Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è versato esclusivamente al comune....."*;
- la legge 24 marzo 2012 n. 27, recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture" e, in particolare, l'art. 25 "Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali", che, testualmente recita: *"1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: << Art. 3 bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di*

proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma.....>>”; visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 25, che detta specifica disciplina in materia di affidamento di attività inerente la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica.

- La Legge Regionale 20.08.2012 n. 24, recante “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali” e, in particolare, al Capo II “ Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati”, l'art. 8 “Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, comma 2, che recita: “*Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento*”; comma 3, che recita: “ *La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne, l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO).....* ”;
- la Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 42 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24” e, in particolare, l'art. 4 “Modifiche all'art. 10 della l. r. n. 24/2012” che prevede che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale” con la quale è stata approvata la proposta di perimetrazione degli ARO, dalla quale si rileva che il Comune di Canosa di Puglia, insieme a quelli di Andria, Minervino Murge, Spinazzola, costituisce l'ARO 2 BAT;
- la deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2012 n. 2877, recante “L.R. n. 24/2012. Modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni” con la quale, tra l'altro, è stato stabilito “*che i Comuni facenti parte dell'ARO adeguino il modello organizzativo a quello definito nello schema allegato alla presente deliberazione (Allegato1), che si intende così approvato*”;
- l'allegato 1 alla precitata deliberazione, recante “Modello di organizzazione dell'ARO e Schema di convenzione ex art. 30 D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm. ii.”;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, dichiara la NON CONFORMITA' della proposta in oggetto, che non rispetta il modello organizzativo definito dalla Regione Puglia, giusta deliberazione di G. R. n. 2877/2012; viola i principi in materia di contenimento della spesa previsti dall'art. 9, comma 6, della legge n. 135 del 2012, prevedendo duplicazioni di organi (Segretario dell'Unione, Revisore,...) con riflessi sulla spesa pubblica.

Tanto, per quanto di competenza.

lì, 02 luglio 2013

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Teresa Oreste

P.S. Al momento della disamina, la proposta non recava in allegato il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 3) del D. Lgs. 267/2000. (“Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”).”

Visti

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge (con modificazioni) dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n.158;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 13 favorevoli, n. 9 contrari (Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna). (Risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Pellegrino, Imbrici).

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. l'approvazione del “Piano Economico Finanziario anno 2013 e Relazione di accompagnamento” proposto **dall'Ufficio di Direzione del Servizio di cui al contratto Rep. n. 5/2012 sulla base dei dati di gestione forniti dal soggetto appaltatore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei comuni di Andria e Canosa di Puglia, firmato dal Dirigente Tecnico dell'Ufficio Consortile dell'ATO Rifiuti Bacino BA/1, limitatamente alla parte concernente il servizio svolto nel Comune di Canosa di Puglia**”, allegato al presente provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale.
2. di dare atto che il Piano Economico Finanziario comprende tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori di competenza del Comune di Canosa di Puglia.

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Donativo, il Consiglio Comunale con n. 13 voti favorevoli e n. 9 voti contrari espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti. (risultano assenti i Consiglieri Cristiani, Pellegrino, Imbrici), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Il Presidente del Consiglio

F.to

Dott. Pasquale DI FAZIO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, lì _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli